SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2013.

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. (13A02504) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sa. Ra. Service società cooperativa in liquidazione», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore. (13A02398) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Green - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (13A02401) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vetrerie Empolesi società cooperativa», in Empoli e nomina del commissario liquidatore. (13A02402) . . . . *Pag.* 9

DECRETO 30 gennaio 2013.

Nomina del commissario liquidatore unico della «CCT Società cooperativa per azioni», in Brescia. (13A02400) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 6 marzo 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo Apave Italia CPM S.r.l., in Bienno, per le attrezzature in pressione, ai sensi della direttiva 97/23/CE. (13A02287) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 6 marzo 2013.

Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative. (13A02399). . . . . *Pag.* 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

DECRETO 25 febbraio 2013.

Scioglimento della «Crisalide», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore. (13A02289). . . . . *Pag.* 14

CIRCOLARI

SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero

CIRCOLARE 4 marzo 2013, n. **2/2013**.

Agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni: limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili. (13A02432). . . . . *Pag.* 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Avviso di rettifica dell'estratto V&A IP n. 9 del gennaio 2013, relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud». (13A02429) . . . . *Pag.* 15

Avviso di rettifica dell'estratto V&A PC IP n. 515 del 24 febbraio 2011, relativo all'importazione parallela del medicinale «Tobradex». (13A02430) . . *Pag.* 15

Avviso di rettifica dell'estratto AIP/UPC n. 220 del 9 marzo 2009, relativo all'importazione parallela del medicinale «Yasmin». (13A02431) . . . . *Pag.* 15

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Accordo su integrazione e modificazioni dell'accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale-comparto scuola. (13A02433) . . . . *Pag.* 16

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02403). . . . . *Pag.* 19

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02291). . . . . *Pag.* 19

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02292). . . . . *Pag.* 19

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02293). . . . . *Pag.* 19

Ministero della salute

Indicazioni riguardanti le modalità di smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina. (13A02404) . . . . *Pag.* 19

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'esecuzione delle procedure di valutazione di conformità CE dei giocattoli, all'organismo CST - Centro Servizi Tecnologici S.r.l., in Viterbo. (13A02288) . . . . *Pag.* 20

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella esposizione «MECHATRONIKA». (13A02290) . . . . *Pag.* 20

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra alla SILP – Società Italiana Laboratori e Prove S.r.l., in Caltanissetta. (13A02394) . . . . *Pag.* 20

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l., in Roma. (13A02395) . . . . *Pag.* 20

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Secur Control S.r.l., in Torrita di Siena. (13A02396) . . . . *Pag.* 20

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Eurisp Italia S.r.l., in Torino. (13A02397) . . . . *Pag.* 20

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica. *(13A02268)*

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche. *(13A02269)*

DECRETO 8 febbraio 2013.

Composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche. *(13A02270)*

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche. *(13A02271)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2013.

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto", come modificata e integrata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis*, che dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, adotti apposite direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, e l'art. 38, comma 1-*bis*, ai sensi del quale il Governo allega alla relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, che presenta annualmente al Parlamento, un documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica;

Visto l'art. 4, comma 3, lett. d-*bis*) della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, ai sensi del quale il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

Visto l'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visti il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale che, all'articolo 7-*bis*, dispone che, ferme restando le competenze dei Servizi di informazione per la sicurezza, i competenti organi del Ministero dell'interno assicurano i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale ed il decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, con il quale sono state individuate le predette infrastrutture ed è stata prevista l'istituzione del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche;

Visti l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che attribuisce, tra l'altro, al Ministero dell'interno competenze in materia di difesa civile ed il decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 2001 che istituisce la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 89 che individua le attribuzioni delle Forze armate e le disposizioni e direttive conseguenti che disciplinano i compiti attinenti alla difesa cibernetica;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" e, in particolare, le disposizioni che affidano al Ministero dello sviluppo economico competenze in materia di sicurezza ed integrità delle reti pubbliche di comunicazione e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale, cui sono affidate, tra l'altro, le funzioni attribuite all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti, nonché quelle di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di sicurezza informatica;

Visto il decreto interministeriale 14 gennaio 2003, così come modificato dal decreto 5 settembre 2011, che ha istituito l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Visto l'art. 5, comma 2, lett. *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, recante l'Organizzazione nazionale per la gestione di crisi;

Vista la mozione approvata in data 23 maggio 2012, con la quale il Parlamento ha impegnato il Governo a porre in essere ogni idonea iniziativa per giungere alla costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato interministeriale con il compito di elaborare una strategia nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, di definire gli indirizzi generali e le direttive da perseguire nel quadro della politica nazionale ed internazionale in tale settore e di individuare, infine, gli interventi normativi ritenuti necessari;

Ritenuto che, in ragione delle caratteristiche della minaccia cibernetica quale rischio per la sicurezza nazionale, sia necessario definire un quadro strategico nazionale, con la specificazione dei ruoli che le diverse componenti istituzionali devono esercitare per assicurare la sicurezza cibernetica del Paese e la predisposizione di meccanismi

e procedure di azione secondo un approccio interdisciplinare e coordinato, su più livelli, che coinvolga tutti gli attori pubblici, ferme restando le attribuzioni previste dalla normativa vigente per ciascuno di essi, nonché gli operatori privati interessati;

Ritenuto altresì necessario creare le condizioni, attraverso la definizione e precisazione di compiti ed attività delle diverse componenti istituzionali ed anche con l'individuazione di organi nazionali di riferimento per la sicurezza cibernetica in grado di interagire con le corrispondenti autorità estere, affinché l'Italia possa partecipare pienamente ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia dell'UE e della NATO;

Considerato l'attuale quadro legislativo, improntato alla distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per la sicurezza cibernetica tra molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi della prevenzione degli eventi dannosi nello spazio cibernetico; dell'elaborazione di linee guida e standard tecnici di sicurezza; della difesa dello Stato da attacchi nello spazio cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici; della preparazione e della risposta nei confronti di eventi cibernetici;

Ritenuto che, sulla base del citato dato normativo, la definizione di un quadro strategico nazionale in materia di sicurezza cibernetica debba procedere secondo un percorso di graduale e progressiva razionalizzazione di ruoli, strumenti e procedure con l'obiettivo di accrescere la capacità del Paese di assicurare la sicurezza dello spazio cibernetico, ove necessario anche con interventi di carattere normativo;

Ritenuto che, nell'immediato, debbano essere create le condizioni perché, a legislazione vigente, possa essere sviluppata un'azione integrata che metta a fattor comune le diverse attribuzioni istituzionali delineate dal quadro normativo, ed inoltre assicuri, in una logica di partenariato, il pieno apporto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche delle competenze proprie degli operatori privati, interessati alla gestione di sistemi e reti di interesse strategico;

Ravvisata a tali fini la necessità di impartire indirizzi affinché venga a delinearsi un'architettura istituzionale basata sulla chiara individuazione dei soggetti chiamati ad intervenire e dei compiti ad essi affidati, nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge alle diverse componenti e dei meccanismi di interazione tra di esse;

Ritenuto che tale architettura debba svilupparsi su tre distinti livelli d'intervento, di cui il primo di indirizzo politico e coordinamento strategico, cui affidare l'individuazione degli obiettivi funzionali a garantire la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, anche attraverso l'elaborazione di un Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, e che tale livello debba anche sovraintendere allo studio e alla predisposizione di proposte di intervento normativo che agevolino il raggiungimento dei citati obiettivi; il secondo di supporto, a carattere permanente, con funzioni di raccordo nei confronti di tutte le Amministrazioni ed enti competenti, ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle linee di azione indicate dalla pianificazione nazionale e che provveda, al contempo, a programmare l'attività operativa a livello interministeriale e ad attivare le procedure di allertamento in caso di crisi; il terzo livello, di gestione delle crisi, con il compito di curare e coordinare le attività di risposta e di ripristino della funzionalità dei sistemi, avvalendosi di tutte le componenti interessate;

Ritenuto che, nel quadro del livello di supporto all'attuazione della pianificazione nazionale, debbano essere disciplinate in maniera peculiare, tenuto conto della loro specificità, le attività di informazione per la sicurezza con l'obiettivo di potenziare le attività di ricerca informativa e di analisi finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, facendo ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui alla legge n. 124/2007 e, in particolare, alle direttive del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*;

Ritenuto che il modello organizzativo-funzionale così delineato debba assicurare il pieno raccordo, in particolare, con le funzioni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con l'attività e le strutture di difesa dello spazio cibernetico del Ministero della difesa, con quelle del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e con quelle della protezione civile;

Considerato che la legge attribuisce al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui all'articolo 5 della legge n. 124/2007 compiti di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, nonché di elaborazione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza e che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della predetta legge, introdotto dalla legge n. 133/2012, il CISR è sentito ai fini dell'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle direttive in materia di sicurezza cibernetica;

Ravvisata l'esigenza di dover assicurare, nella materia della sicurezza cibernetica, un solido e affidabile meccanismo di raccordo tra la politica dell'informazione per la sicurezza e gli altri ambiti di azione che vengono in rilievo nella specifica materia, e di dovere per questo concentrare in un unico organismo interministeriale l'organo di indirizzo politico e di coordinamento strategico nel campo della sicurezza cibernetica;

Ritenuto in considerazione dei compiti attribuiti dalla legge al CISR e della composizione del Comitato, di individuare tale organismo interministeriale nello stesso CISR, attribuendogli, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *h)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, i compiti suindicati;

Ritenuto che il CISR, nell'esercizio delle citate funzioni, debba essere adeguatamente e costantemente supportato da una attività istruttoria, di approfondimento e di valutazione e che a tali fini il Comitato interministeriale possa avvalersi dell'organismo collegiale di coordinamento istituito presso il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 26 ottobre 2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza;

Ritenuto altresì che per un efficace assolvimento dei compiti attribuiti al CISR sia necessario assicurare un qualificato contributo di carattere scientifico di informazione, di valutazione e di proposta e che, per questo, appare opportuno istituire presso la Scuola di formazione del DIS un organo dedicato, cui affidare anche compiti funzionali alla promozione e diffusione di una cultura della sicurezza cibernetica;

Ravvisata la necessità, ai fini dell'attuazione delle linee di intervento contenute nel Piano nazionale di sicurezza dello spazio cibernetico, in particolare per ciò che riguarda la preparazione e la pianificazione interministeriale per la gestione delle crisi, che parallelamente alle attività di acquisizione informativa e di analisi demandate agli organismi informativi di cui alla legge n. 124/2007, le attività delle diverse Amministrazioni ed enti svolte secondo le previsioni normative trovino una sede di raccordo che agevoli e favorisca lo svolgimento in forma coordinata delle attribuzioni di ciascuna componente;

Ritenuto a tale scopo, di prevedere la costituzione in via permanente di un Nucleo per la sicurezza cibernetica, da istituire presso l'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto infine, che una ulteriore e specifica esigenza di coordinamento si ponga con riguardo alla gestione operativa delle crisi e all'adozione delle misure necessarie al ripristino della funzionalità dei sistemi, richiedendo la chiara definizione di ruoli e procedure in modo da garantire un processo decisionale unitario e, al contempo, l'interazione degli organi nazionali preposti alla gestione dell'emergenza con gli omologhi organismi esistenti a livello internazionale, e che, per le suddette finalità, debba essere previsto un organo interministeriale da attivare in caso di crisi;

Ritenuto di individuare tale organo nel Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al DPCM 5 maggio 2010, prevedendone una configurazione, quale "Tavolo interministeriale di crisi cibernetica", funzionale all'ottimale gestione delle crisi di natura cibernetica, e di disporre che detto organo, per gli aspetti tecnici di computer emergency response, si avvalga del CERT nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi.

2. I soggetti compresi nell'architettura istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge a ciascuno di essi.

3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezione civile.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 5 della legge n. 124/2007;

c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge n. 124/2007;

d) Agenzie: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS, l'AISE e l'AISE di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

f) NISP: Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al DPCM 5 maggio 2010;

g) Consigliere militare: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del DPCM 1° ottobre 2012;

h) spazio cibernetico: l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi;

i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

m) evento cibernetico: avvenimento significativo, di natura volontaria od accidentale, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

n) allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell'attivazione di misure di risposta pianificate;

o) situazione di crisi: situazione in cui l'evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale.

Art. 3.

Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il Presidente:

a) adotta, curandone l'aggiornamento, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l'indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento della capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio cibernetico, anche in un'ottica di diffusione della cultura della sicurezza;

b) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale;

c) emana le direttive ed ogni atto d'indirizzo necessari per l'attuazione del Piano di cui alla lettera *b)*;

d) impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 124/2007.

Art. 4.

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica

1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR, nella composizione prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 124/2007:

a) propone al Presidente l'adozione del quadro strategico nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. *a)*;

b) delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, ai fini dell'adozione da parte del Presidente;

c) esprime parere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *h)*, della legge n. 400/1988, sulle direttive del Presidente di cui all'art. 3, comma 1, lett. *c)*;

d) è sentito, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini dell'adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per la sicurezza;

e) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;

f) approva linee di indirizzo per favorire l'efficace collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di best pratices e di misure rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica;

g) elabora, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza;

h) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell'Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia dell'UE e della NATO, al fine della definizione e adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta;

i) formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi;

l) partecipa, con funzioni di consulenza e di proposta, alle determinazioni del Presidente in caso di crisi.

2. Alle riunioni del CISR aventi ad oggetto la materia della sicurezza cibernetica partecipa, senza diritto di voto, il Consigliere militare.

3. Si applicano, anche ai fini di cui al comma 2, le disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.

Organismo di supporto al CISR

1. Alle attività di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, provvede l'organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione di cui all'art. 4, comma 5, del DPCM 26 ottobre 2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza.

2. Alle riunioni dell'organismo collegiale di coordinamento riguardanti la materia della sicurezza cibernetica partecipa il Consigliere militare.

3. L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1:

a) svolge attività preparatoria delle riunioni del CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica;

b) assicura l'istruttoria per l'adozione degli atti e per l'espletamento delle attività, da parte del CISR, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto;

c) espleta le attività necessarie a verificare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli;

d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8 e dagli operatori privati, nonché avvalendosi del comitato scientifico di cui all'art. 6, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilità, nonché per l'adozione di best practices e misure di sicurezza;

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari.

Art. 6.

Comitato scientifico

1. Presso la Scuola di formazione di cui all'art. 11 della legge n. 124/2007 è istituito un comitato scientifico composto da esperti nel campo delle discipline d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato, con il compito di predisporre ipotesi di intervento rivolte a migliorare gli standard ed i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza dello spazio cibernetico d'interesse del Paese, al fine di assicurare ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attività spettanti rispettivamente all'organismo collegiale di coordinamento di cui all'articolo 5 ed al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 8, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi.

2. Il comitato formula altresì proposte e progetti di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel settore cibernetico.

Art. 7.

Organismi di informazione per la sicurezza

1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 124/2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d-*bis*), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore generale per l'espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *c)*, alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'art. 4, comma 3, lett. *e)*, della legge n. 124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della citata legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* della legge n. 124/2007.

4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal Direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 124/2007. Per le stesse finalità, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità consentono l'accesso del DIS e delle Agenzie ai propri archivi informatici secondo le modalità e con le procedure previste dal DPCM n. 4/2009, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della predetta legge.

6. Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *m)*, della legge n. 124/2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli, anche sulla base delle indicazioni del comitato scientifico di cui all'art. 6.

Art. 8.

Nucleo per la sicurezza cibernetica

1. Presso l'Ufficio del Consigliere militare è costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

2. Il Nucleo è presieduto dal Consigliere militare ed è composto da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per gli

aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124/2007.

3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione ed, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all'art. 9, comma 2, lett. *a)*.

4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica.

5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del Consigliere militare o su richiesta di almeno un componente del Nucleo.

Art. 9.

Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica

1. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell'architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse.

2. In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi, il Nucleo per la sicurezza cibernetica:

a) promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *c)*, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile;

b) mantiene attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'unità per l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica;

c) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 riguardo all'attività degli organismi di informazione per la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;

d) acquisisce, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, degli organismi di informazione per la sicurezza, delle Forze di polizia e delle strutture del Ministero della difesa, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi;

e) promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia per l'Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica;

f) costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'UE, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati, ferme restando le specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo.

3. Ai fini dell'attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:

a) riceve, anche dall'estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2, lett. *a)*;

b) valuta se l'evento assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o non può essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo, ove necessario, a dichiarare la situazione di crisi cibernetica e ad attivare il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, informando tempestivamente il Presidente sulla situazione in atto.

4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi report sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della preparazione e gestione della crisi previste dal presente decreto e li trasmette, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lett. *c)*, all'organismo collegiale di cui all'articolo 5.

Art. 10.

NISP - Tavolo interministeriale di crisi cibernetica

1. Il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, è attivato dal Nucleo per la sicurezza cibernetica ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. *b)*.

2. Il Tavolo, presieduto dal Consigliere militare, opera con la presenza di un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni indicate dall'art. 5, comma 3, del DPCM 5 maggio 2010 e di un rappresentante rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di soggetti ed enti di cui all'art. 5, comma 6, del DPCM 5 maggio 2010, nonché degli operatori privati di cui all'art. 11 del presente decreto, e di altri eventualmente interessati.

3. È compito del Tavolo interministeriale di crisi cibernetica assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse Amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dalle pianificazioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. *a)*, avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. Il Tavolo altresì:

a) mantiene costantemente informato il Presidente sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;

b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente per il superamento della crisi;

c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;

d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;

e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Art. 11.

Operatori privati

1. Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *d)*, del decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione:

a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 2, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 259/2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti;

b) adottano le best practices e le misure finalizzate all'obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 259/2003, e dell'art. 5, comma 3, lett. *d)*, del presente decreto;

c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l'accesso alle banche dati d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124/2007;

d) collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti.

Art. 12.

Tutela delle informazioni

1. Per lo scambio delle informazioni classificate si osservano le disposizioni di cui al DPCM 22 luglio 2011, n. 4 recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate.

2. Il DIS, attraverso l'Ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresì, ai compiti di cui al DPCM 22 luglio 2011, n. 4, relativi alla tutela dei sistemi EAD delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui all'art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni classificate.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 267

13A02504

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sa.Ra. Service società cooperativa in liquidazione», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 giugno 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la Società cooperativa «SA.RA. Service Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 ottobre 2011 e del successivo supplemento di verifica concluso in data 27 febbraio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SA.RA. Service Società Cooperativa in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa SA.RA. Service Società Cooperativa in liquidazione, con sede in Monsummano Terme (PT) (codice fiscale n. 01670090479) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Pagni, nato a Montecatini Terme (PT) il 16 luglio 1961, ivi domiciliato in via Magnani, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

d'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A02398

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Green - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 luglio 2012 con la quale la Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Edil Green Società Cooperativa Edilizia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 18 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil Green - Società Cooperativa Edilizia in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Green - Società Cooperativa Edilizia in liquidazione», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 01104900533) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il Dott. Niccolò Persiani nato a Firenze il 25 settembre 1967. Ivi domiciliato in via Leopoldo, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

d'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A02401

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vetrerie Empolesi società cooperativa», in Empoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 giugno 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «Vetrerie Empolesi Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 6 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vetrerie Empolesi Società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Vetrerie Empolesi Società cooperativa», con sede in Empoli (Firenze) (codice fiscale 06083920485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Volpini nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, domiciliata in Foligno (Perugia) in Via Cupa, snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02402

DECRETO 30 gennaio 2013.

Nomina del commissario liquidatore unico della «CCT Società cooperativa per azioni», in Brescia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 304/2009 del 23 dicembre 2009 con il quale la CCT Società Cooperativa per azioni - in liquidazione, con sede in Brescia (codice fiscale n. 03616250175) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e i signori: Avv. Pasquale Calvino, Avv. Francesco Tomasso e Dott. Piercarlo Rossi, ne sono stati nominati commissari liquidatori.

Preso atto delle dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore della cooperativa CCT Società Cooperativa per azioni rassegnate, rispettivamente, in data 3 dicembre 2012 dal Dott. Piercarlo Rossi ed in data 27 dicembre 2012 dall'Avv. Pasquale Calvino;

Visto l'art. 12, comma 75, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina di un organo commissariale monocratico;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, domiciliato in Milano, Via Chiossetto, n. 18 è nominato commissario liquidatore unico della società CCT Società Cooperativa per azioni, con sede in Brescia.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

13A02400

DECRETO 6 marzo 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo Apave Italia CPM S.r.l., in Bienno, per le attrezzature in pressione, ai sensi della direttiva 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società Apave Italia CPM S.r.l. del 27 febbraio 2013, prot. n. 34247 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, acquisita in data 11 febbraio 2013, n. 22612 con la quale è rilasciato alla società Apave Italia CPM S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Apave Italia CPM S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C1 - Conformità al tipo;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto.

2. L'organismo, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 6 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02287

DECRETO 6 marzo 2013.

Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del Codice civile;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;

Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Art. 2.

Adempimenti

1. Le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione di cui all'art. 1 dietro presentazione di apposita istanza all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

2. Le società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione di cui all'art. 1, ove ne ricorrano i presupposti:

a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1;

b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;

f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;

g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;

h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione di cui all'art. 1;

i) ogni altro atto previsto dalla legge.

3. Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando — in quanto compatibili — i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.

4. Le società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:

a) l'avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e le relative modifiche;

b) l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attività svolta presso le stesse.

Art. 3.

Modalità di esecuzione degli adempimenti

1. Gli adempimenti di cui all'art. 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: «società di mutuo soccorso».

Art. 4.

Adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.

1. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.

2. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.

3. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

4. Le società di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

5. Qualora le società di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, l'ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

Art. 5.

Disposizioni relative all'Albo delle società cooperative

1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'albo si compone di tre sezioni.»;

b) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — *È istituita, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza sezione dell'albo, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.*»;

c) All'art. 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

«L'iscrizione avviene, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»;

d) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — *Le società di mutuo soccorso sono iscritte alla sezione dell'albo, di cui all'art. 2*-bis*, con la procedura telematica prevista per l'iscrizione al registro delle imprese.*

È istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione «società di mutuo soccorso», in aggiunta a quelle già previste dall'ultimo comma dell'art. 4.».

Art. 6.

Acquisizione di efficacia

1. Le presenti disposizioni acquisiscono efficacia decorsi sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

13A02399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 25 febbraio 2013.

Scioglimento della «Crisalide», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

1. Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Crisalide», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/F (C.F. 02648070213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articoli 34 e 26 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, con nomina del commissario liquidatore.

2. Di nominare in qualità di commissario liquidatore la dott.ssa avv. Barbara Pedrazzoli, con ufficio a Bolzano in via Virgilio, 7.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

4. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 25 febbraio 2013

L'assessore: BIZZO

13A02289

CIRCOLARI

SIMEST - SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

CIRCOLARE 4 marzo 2013, **n. 2/2013**.

Agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni: limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili.

Egregio operatore,

La informiamo che il Comitato Agevolazioni, istituito presso SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998, nella riunione del 4 marzo 2013, ha deliberato la modifica dei limiti massimi d'importo dei finanziamenti agevolabili ai sensi della normativa in oggetto secondo quanto stabilito nell'allegata Circolare.

ALLEGATO

COMITATO DI GESTIONE PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

CIRCOLARE n. 2/2013

AGEVOLAZIONE SUI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ITALIANE IN SOCIETÀ O IMPRESE ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 24 APRILE 1990, N. 100 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: LIMITI MASSIMI DI IMPORTO DEI FINANZIAMENTI AGEVOLABILI.

Il Comitato Agevolazioni, istituito presso SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998, nella riunione del 4 marzo 2013, in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie per il corrente anno, conseguenti anche al fatto che la legge di stabilità per il 2013 non ha disposto nuovi stanziamenti,

ha deliberato

la modifica del punto 4, parte I della Circolare n. 5/2000, relativo ai limiti massimi di importo dei finanziamenti ammessi all'agevolazione di cui all'art. 4 della Legge 100/1990. Il punto 4 (Limiti di importo dei finanziamenti agevolabili) della parte I della Circolare 11 maggio 2000 n. 5 è pertanto sostituito dal seguente:

«4. Limite di importo dei finanziamenti agevolabili

L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione per impresa o gruppo economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato) e per richieste pervenute nel medesimo anno solare è di € 10 milioni».

La presente disposizione decorre dal 6 marzo 2013, data di pubblicazione sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico e della SIMEST.

Le precedenti disposizioni della Circolare 5/2000, punto 4, parte I, continuano ad applicarsi a tutte le richieste di agevolazione di cui all'art. 4, Legge 100/90, già formalmente pervenute alla SIMEST entro il 5 marzo 2013, nonché alle operazioni per le quali sia già intervenuta - a tale data - la delibera positiva da parte del Consiglio di Amministrazione di SIMEST e a condizione che la relativa domanda di agevolazione pervenga nei tre mesi successivi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di SIMEST.

Il testo della presente Circolare e la Circolare n. 5/2000 aggiornata con le modifiche introdotte vengono pubblicate sul sito Internet della SIMEST (http://www.simest.it/) e sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it/) ai sensi dell'articolo 32 della Legge 69/2009.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni: DI STASI

13A02432

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di rettifica dell'estratto V&A IP n. 9 del gennaio 2013, relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel S.O. n. 10 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2013, importatore: Beachcourse Italia S.r.l., via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova a pagina 50

ove è scritto

Segetra S.a.s., via Milano 85 - 20078 San Colombano al Lambro (Milano),

leggasi

Segetra Pharma S.r.l., via Milano 85 - 20078 San Colombano al Lambro (Milano).

13A02429

Avviso di rettifica dell'estratto V&A PC IP n. 515 del 24 febbraio 2011, relativo all'importazione parallela del medicinale «Tobradex».

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nel S.O. n. 89 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2011, importatore: Link Pharm S.P.A. viale Parioli 63 - 00194 Roma, alla pagina 115,

ove è scritto

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata.

leggasi

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, acido solforico e/o idrossido di sodio, idrossietilcellulosa, acqua depurata.

13A02430

Avviso di rettifica dell'estratto AIP/UPC n. 220 del 9 marzo 2009, relativo all'importazione parallela del medicinale «Yasmin».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel S.O. n. 47 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, importatore: Link Pharm S.p.a. viale Parioli 63 - 00197 Roma, a pagina 223

ove è scritto

Link Pharm S.p.A. viale Parioli 63 - 00194 Roma;

Falorni S.R.L. via Provinciale Lucchese s.n. c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Fiege Logistics Italia S.P.A. - via Pontaccio, 14 - 20121 Milano;

leggasi

Link Pharm S.p.A. viale Parioli 63 - 00197 Roma;

Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Fiege Logistics Italia S.P.A. - via Amendola, 1, 20090 - Caleppio di Settala (Milano).

13A02431
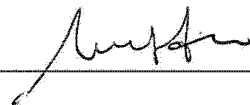
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo su integrazione e modificazioni dell'accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale-comparto scuola.

In data 13 marzo 2013, alle ore 11.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
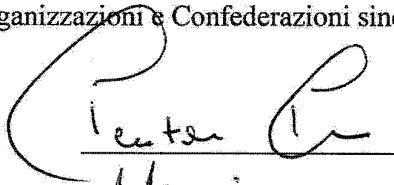
l'ARAN:

nella persona del dott. Sergio GASPARRINI - Presidente ____________
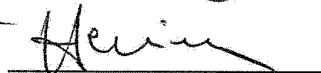
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
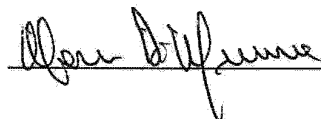
FLC CGIL	____________	**CGIL**	____________
CISL SCUOLA	____________	**CISL**	____________
SNALS CONFSAL	____________	**CONFSAL**	____________
UIL SCUOLA	____________	**UIL**	____________
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	____________	**CGU**	____________
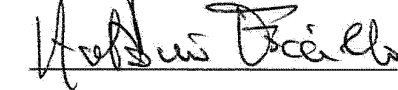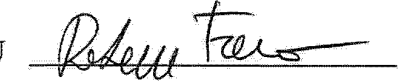
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato contratto di integrazione e modficazioni dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie, nel testo che segue:

ACCORDO SU INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO SCUOLA

Premesso che le rappresentanze sindacali unitarie rappresentano un organismo di grande rilevanza nei posti di lavoro, anche in considerazione del fatto che le stesse, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001, si configurano come uno dei soggetti negoziali necessari della contrattazione integrativa;

Considerato che l'art. 6 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 prevede materie e tempistica per la contrattazione integrativa d'istituto che deve iniziare entro il 15 settembre di ogni anno e giungere alla conclusione, di norma, entro il 30 novembre, data oltre la quale sono previsti specifiche modalità di conduzione del negoziato;

Tenuto conto del fatto che, a causa dei processi di dimensionamento della rete degli istituti scolastici, all'inizio dell'anno scolastico possono verificarsi rilevanti modifiche nella composizione delle istituzioni scolastiche, con la conseguente possibile decadenza di moltissime RSU;

Considerato che tale fenomeno determina un ostacolo allo svolgimento delle suddette trattative per la contrattazione integrativa;

Tenuto conto che l'art. 2 dell'ACQ *per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale* del 7 agosto 1998 prevede, al comma 4, la possibilità di apportare allo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente individuate dal ACQ stesso, mediante appositi accordi di comparto, da attuarsi su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
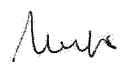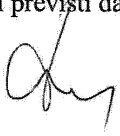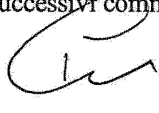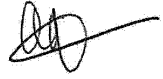
Considerato che nel comparto Scuola non si era ancora dato seguito alla possibilità prevista dall'art. 2 del citato ACQ 7 agosto 1998;

Valutata la necessità di attivare il suddetto negoziato in relazione alla suindicata situazione, al fine di individuare una possibile soluzione per assicurare stabilità alle RSU anche attraverso l'individuazione di particolari forme organizzative;

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
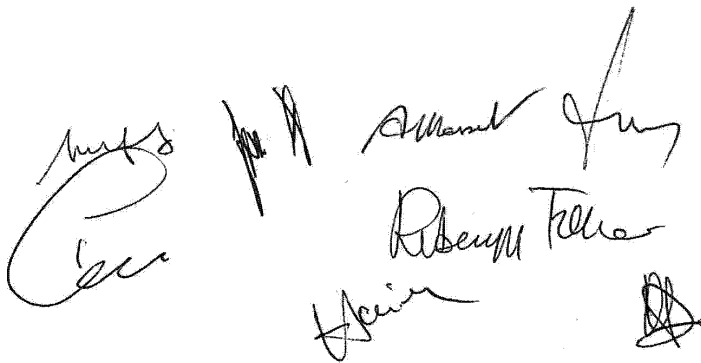
2. Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4, parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica ove sono in servizio. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica.

4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.

5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998. In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

Art. 2

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle istituzioni scolastiche soggette a processi di riordino, nel caso di ulteriori modifiche organizzative, le parti si potranno incontrare per valutare la necessità di provvedere all'adeguamento del presente accordo.

13A02433

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
162 BS	Casali Valentina	Esine (Bs)	1
142 BS	Japa Srl	Brescia	4
89 BS	Comaglio Giovanni di Comaglio Alberto e Amilcare Snc	Gavardo (BS)	2
32 BS	Zanesi Vincenzo	Brescia	3
108 BS	F.B. di Feroldi Francesco & C. Snc	Capriano del Colle (BS)	2
130 BS	Sogni D'Oro di Zerbini Marco	Chiari (BS)	1
151 BS	Argenteria Leonessa Srl	Brescia	2

Ai sensi dell'art. 29 comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
142 BS	Japa Srl	Brescia	3

13A02403

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del segretario generale n. 42 del 1° marzo 2013.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Nuoro in data 13 febbraio 2013, verranno deformati.

Fronteddu Francesca, nata a Nuoro il 28 febbraio 1970, codice fiscale FRNFNC70B68F979R, via Roma n. 51 - 08100 Nuoro.

Marchio: 72NU.

13A02291

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del segretario generale n. 44 del 1° marzo 2013.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio di Nuoro in data 19 febbraio 2013, verrà deformato.

Nieddu Lucio Cristian, nato a Dorgali il 7 marzo 1971, codice fiscale: NDDLCR71C07D345A, via Palestro n. 8 - 08011 Dorgali.

Marchio: 78NU

13A02292

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del segretario generale n. 43 del 1° marzo 2013.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Nuoro in data 14 febbraio 2013, verranno deformati.

Piredda Pietro Palo, nato a Dorgali il 3 luglio 1952, codice fiscale PRDPRP52L03D345O, via Lamarmora n. 12 - 08028 Orosei.

Marchio: 22NU

13A02293

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicazioni riguardanti le modalità di smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione del 29 settembre 2011 ha disposto l'approvazione della sostanza attiva acrinatrina, conformemente al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con una limitazione relativa al dosaggio pari a 22,5 g/ha di sostanza attiva. precedentemente autorizzata nella misura di 45-75g/ha, e tale restrizione è entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2012.

Il Notificante, al fine di eliminare tale restrizione, ha avviato la procedura comunitaria, basata sulla presentazione di nuovi dati alla Francia, Stato membro relatore, sulla base dei quali è stato preparato sotto forma di addendum alla monografia, una nuova valutazione del rischio della sostanza attiva, trasmesso alla Commissione europea.

Fatta salva la pubblicazione nella Gazzetta europea di un regolamento che modifichi le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina, si ricorda che il termine ultimo stabilito dal citato regolamento per lo smaltimento delle scorte riportanti in etichetta le modalità di utilizzo precedentemente autorizzate, è il 30 giugno 2013.

I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori che oltre tale termine non è consentita la commercializzazione dei prodotti in oggetto con l'etichetta precedentemente autorizzata.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02404

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esecuzione delle procedure di valutazione di conformità CE dei giocattoli, all'organismo CST - Centro Servizi Tecnologici S.r.l., in Viterbo.

L'organismo CST - Centro Servizi Tecnologici S.r.l., con sede in via Fontecedro s.n.c. - 01100 Viterbo, è autorizzato, con decreto direttoriale del 6 marzo 2013 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, ad eseguire le procedure di valutazione di conformità CE per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, ai sensi dell'art. 17: «Esame CE del Tipo» - Modulo B.

L'autorizzazione ha la validità di quattro anni dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento).

Il predetto decreto di autorizzazione, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

13A02288

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella esposizione «MECHA-TRONIKA».

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 2013 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella esposizione «MECHA-TRONIKA» che avrà luogo a Milano fieramilano 23 e 26 ottobre 2013.

13A02290

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra alla SILP – Società Italiana Laboratori e Prove S.r.l., in Caltanissetta.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 5 marzo 2013 il seguente organismo:

SILP - Società Italiana Laboratori e Prove srl - Viale delle Regioni, 216 - Caltanissetta: installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti con tensione oltre i 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

13A02394

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l., in Roma.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità srl - Via Novara, 2 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 febbraio 2012.

13A02395

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Secur Control S.r.l., in Torrita di Siena.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Secur Control srl - Via Traversa Valdichiana Ovest, 26 - Torrita di Siena.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 febbraio 2012.

13A02396

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Eurisp Italia S.r.l., in Torino.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Eurisp Italia srl - Via Brione, 28/A - Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 febbraio 2012.

13A02397

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-066) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100130319

€ 1,00